



Professionisti - implicazioni fiscali degli incassi a cavallo d'anno

a cura di Francesco Facchini e Maura Sanna

Premessa

Una questione di indubbia rilevanza, per gli esercenti arti e professioni, riguarda la riscossione dei compensi professionali con mezzi diversi dal denaro, effettuati verso la fine dell'anno, di cui, tuttavia, il professionista ha concreta conoscenza dell'effettivo incasso nel periodo d'imposta successivo.

Il presente lavoro si occuperà prima di analizzare gli aspetti salienti ai fini Iva della suddetta problematica, con particolare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione e dei connessi obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell'eventuale imposta risultante a debito. In un secondo momento, ci soffermeremo brevemente sulle implicazioni reddituali della problematica in oggetto.

Aspetti Iva

La disciplina Iva prevede che il momento impositivo delle prestazioni di servizi sia individuato dalla data:

- ✓ del pagamento del corrispettivo, sia esso a titolo di acconto o a saldo dell'intero importo dovuto;
- ✓ ovvero dell'emissione, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, della fattura.

Da tale data decorrono gli obblighi connessi all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, quali la fatturazione del compenso, la registrazione negli appositi registri e la liquidazione dell'eventuale imposta.

Diviene, pertanto, necessario individuare con esattezza il momento in cui il corrispettivo per le prestazioni di servizi si considera incassato, pena l'applicazione di sanzioni per il mancato rispetto temporale degli adempimenti tributari.


La disposizione sopra menzionata risulta di facile applicazione tutte le volte che la prestazione di servizi sia pagata tramite denaro contante. Così non è in caso di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro, quali assegni, bonifici, ecc..

Nel prosieguo, la nostra analisi riguarderà unicamente i pagamenti di prestazioni di servizi, tramite bonifico bancario, effettuati a "cavallo d'anno". La stessa problematica potrebbe presentarsi, con le stesse modalità, al termine di ciascun periodo di liquidazione ai fini Iva.

⇒ Incassi con bonifici bancari

Per quanto riguarda il pagamento tramite bonifico bancario, la procedura prevede l'ordine, da parte di un determinato soggetto, ad un istituto di credito, di accreditare una certa somma a favore di un determinato beneficiario. L'ordinante, contestualmente all'ordine, provvede a fornire alla banca le somme necessarie per l'effettuazione dell'accredito.

L'*iter* del bonifico bancario può essere suddiviso nelle seguenti fasi:



Ci si chiede in quale di questi momenti si considera realizzata la fattispecie impositiva ai fini Iva nei confronti del prestatore di servizi che riceve il pagamento, con obbligo di emissione della fattura e inserimento dell'imposta eventualmente dovuta nella liquidazione del periodo.

Dal momento dell'ordine al momento dell'effettivo incasso, possono trascorrere anche diversi giorni. Inoltre, non sempre la banca provvede ad inviare una comunicazione contabile dell'accredito, limitandosi a trasmettere l'estratto conto anche settimane dopo la chiusura del mese o trimestre contabile.

Si ritiene debba escludersi la data in cui avviene l'ordine di bonifico in quanto il beneficiario non è assolutamente in grado di venire a conoscenza del momento in cui il proprio cliente provvede all'ordine di bonifico.

Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria¹¹ ha avuto modo di affermare che il momento di effettuazione della prestazione di servizi, e quindi l'obbligo di emissione della fattura, decorre dal momento di avvenuta conoscenza dell'incasso da parte del creditore.

In pratica, nel caso di pagamento effettuati tramite bonifico, lo stesso deve ritenersi eseguito il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione da parte della banca¹², vale a dire riceve la relativa contabile bancaria o il periodico estratto conto bancario.

Esempio

- Ordine di bonifico conferito il 27 dicembre 2007;
- data di accredito sul conto del beneficiario il 31 dicembre 2007;
- comunicazione al creditore il 2 gennaio 2008.

In tal caso, la fattura dovrà essere emessa con riferimento alla data del 2 gennaio 2008.

Tale posizione è coerente con il rispetto degli adempimenti cartolari ai fini Iva come, ad esempio, la numerazione e la cronologia delle fatture emesse. Infatti, nel lasso temporale che va dal momento dell'accredito a quello della comunicazione possono essere intervenuti eventuali pagamenti in contanti, con la necessità di emissione di altre fatture.

Può capitare il caso in cui la comunicazione della banca non giunga al creditore per svariati motivi (la comunicazione contabile non viene inviata, la posta viene persa, ecc). In tal caso, un comportamento prudentiale consigliabile è quello di verificare, il giorno successivo alla chiusura del periodo trimestrale o mensile di liquidazione dell'Iva, l'eventuale accredito di somme a proprio favore, richiedendo un estratto delle movimentazioni del conto corrente.

Aspetti ai fini delle imposte dirette e delle ritenute

Come è noto, la determinazione del reddito di lavoro autonomo avviene sulla base del criterio di cassa e, quindi, assumono rilevanza i compensi effettivamente percepiti ed i costi di fatto sostenuti nel corso del periodo d'imposta (art.54, co.1, del DPR n.917/86).

¹¹ Si veda R.M. n.551041/89; R.M. n.363519/78.

¹² Si veda C.M. n.134/E/94.

Anche ai fini reddituali, si rende necessario individuare i criteri in base ai quali un determinato compenso si considera incassato, soprattutto nel periodo di confine tra un periodo d'imposta e l'altro.

La dottrina¹³ che si è occupata dell'argomento, ritiene che il compenso professionale si considera incassato nel momento in cui il professionista ha la disponibilità giuridica della somma accreditata. Applicando tale principio agli incassi con bonifico bancario, occorre osservare che ai fini reddituali, a differenza della disciplina Iva, è del tutto irrilevante il momento in cui il professionista ha conoscenza dell'accredito stesso tramite la comunicazione della banca.

Esempio

- Ordine di bonifico conferito il 27 dicembre 2007;
- data di accredito sul conto del beneficiario il 2 gennaio 2008;
- data valuta 31 dicembre 2007.

Il compenso concorrerà alla determinazione del reddito professionale dell'esercizio 2008. La data di valuta assume rilievo esclusivamente per il computo degli interessi.

Un'ulteriore complicazione riguarda il rapporto tra sostituto d'imposta e sostituto per l'applicazione delle ritenute d'acconto e dei connessi adempimenti.

Tale complicazione deriva dal lasso temporale che intercorre tra l'ordine di bonifico e l'accREDITAMENTO dello stesso, determinando, in tal modo, una mancanza di contestualità tra acquisto e perdita di disponibilità delle somme di denaro da parte, rispettivamente, del creditore e del debitore.

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, il debitore avrà operato la ritenuta ed emesso la certificazione delle ritenute operate con riferimento alla data in cui è stato ordinato il bonifico. Il professionista, invece, avrà considerato l'incasso nel periodo d'imposta successivo, effettuando lo scomputo della ritenuta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2008. L'effetto è quello di una mancata corrispondenza nei comportamenti tra sostituto e sostituto, con il rischio di richiesta di chiarimenti da parte dell'A.F..

In merito alla questione, la CTP di Novara (sentenza n.317/99) ha affermato, che è del tutto legittimo e corretto che le dichiarazioni di imposta, presentate rispettivamente a cura del sostituto e a cura del sostituto, non coincidano, laddove il committente abbia operato la ritenuta d'acconto all'atto del pagamento, mentre l'incasso effettivo del compenso da parte del professionista sia avvenuto l'esercizio successivo.

Da segnalare che l'A.F.¹⁴, nell'affrontare la problematica del mancato possesso da parte del professionista della certificazione del sostituto, ha precisato che il contribuente (sostituto) non è legittimato ad autoliquidare l'imposta complessiva scomputando le ritenute sulla base della propria documentazione (parcella e registro cronologico delle movimentazioni finanziarie) in mancanza della documentazione proveniente dal sostituto d'imposta.

Il pronunciamento ministeriale lascia sicuramente qualche perplessità, in virtù anche dei precedenti orientamenti giurisprudenziali. Nel caso di specie, potrebbe crearsi la particolare situazione che il contribuente non possa scomputare le ritenute operate perchè relative a certificazioni di compensi del periodo d'imposta precedente. Sul punto è, quindi, necessario un ulteriore chiarimento dell'A.F..

¹³ Si vedano F.Crovato, "Lavoro autonomo e principio di cassa: quando il professionista viene pagato tramite assegno bancario" in Rassegna Tributaria n.3/94, pag.449; G.Gavelli, G.Valcarengi, "Problemi operativi nel calcolo del reddito dei professionisti" in Corriere Tributario n.21_05 pag.1672.

¹⁴ Forum organizzato da Italia Oggi in data 19 maggio 2007; si veda anche D.Liburdi, "Compensi e costi professionali e ritenute alla fonte" in Corriere Tributario n.27_07, pag.2167.